La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 29.12.2022

La Nuova Procedura Civile, 3, 2022

Diritto *Avanzato*

Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile

di **Giulio SPINA***

La c.d. manovra 2023 (legge di bilancio) ha novellato i termini di efficacia della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149[1].

Rileva, in particolare, l'art. 1, comma 380, della legge di bilancio che ha modificato la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss., d.lgs. 149/2022 come segue.

Indice

EFFICACIA PREVISTA IN VIA GENERALE 2
UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI, DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA E GIUSTIZIA DIGITALE 4
IMPUGNAZIONI IN GENERALE E APPELLO (ANCHE IN MATERIA DI LAVORO) 7
RICORSO PER CASSAZIONE 9
PROCESSO DI ESECUZIONE 11
MEDIAZIONE FAMILIARE 12
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE 13
NEGOZIAZIONE ASSISTITA 15
ALTRE TEMATICHE 16

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

[1] Per approfondimenti si veda lo Speciale Riforma Processo Civile, nonché tutti i contributi presenti in *Rivista* in tema di riforma del processo civile.

EFFICACIA PREVISTA IN VIA GENERALE

NORMA

Art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti[2].

---

[2] Si riporta di seguito l'intero testo del detto art. 380, comma 1.

Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: « Art. 35. – (Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

SCHEMA

Le nuove disposizioni**, salvo che non sia diversamente disposto**, hanno effetto a decorrere dal **28 febbraio 2023**.

Ciò, con le seguenti precisazioni:

- le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;
- ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

---

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020 »;

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;

c) all'articolo 41: 1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »; 3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ».

UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI, DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA E GIUSTIZIA DIGITALE

NORMA

Art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 3, commi 10 e ss. e 14, d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Artt. 127, 127-bis e 127-ter c.p.c.
Oggetto:

Udienza mediante collegamenti audiovisivi e deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza[3]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Art. 193, comma 2, c.p.c.
Oggetto:
Giuramento del CTU mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale[4]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c.
Oggetto:
Disposizioni relative alla giustizia digitale[5]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Art. 196-duodecies, disp. att. c.p.c.
Oggetto:
Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza[6]

Le nuove disposizioni **hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023**
(anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione)

Eccezioni

[previste dall'art. 35, commi 2 e 3, d.lgs. cit.]

Artt. 196-quater e 196-sexies, disp. att. c.p.c.

Le nuove disposizioni **si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023**.

---

[3] Il nuovo comma 3 dispone, in particolare, che "*Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte*". Per approfondimenti si veda SPINA, *Udienza a trattazione scritta (c.d. udienza cartolare), evoluzione della disciplina dalla legislazione emergenziale (Covid) alla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) in vigore dal 1.1.2023*, 2022.

[4] Il nuovo comma 2 dell'art. 193 dispone quanto segue: "*In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice puo' assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma*".

[5] Nuovi artt.: 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti), 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico), 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche) e 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente).

[6] La norma transitoria di cui all'art. 35, così come novellato dalla legge di bilancio 2023, dispone, al comma 11, quanto segue: "*Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020*".

Artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter, 193, comma 2, c.p.c. e art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.

Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le nuove disposizioni **hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data**.

Capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c.

Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le nuove disposizioni **si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data**[7].

[previste dall'art. 35, comma 4, d.lgs. cit.]

Artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter c.p.c.
Capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c.
Art. 196-duodecies, disp. att. c.p.c.

Ai procedimenti civili pendenti **davanti agli uffici giudiziari diversi** da quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 35, d.lgs. cit. (sin qui richiamati) le nuove disposizioni **si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi**.

[7] Si segnala che la norma transitoria specifica che "*Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il [detto] termine*".

IMPUGNAZIONI IN GENERALE E APPELLO (ANCHE IN MATERIA DI LAVORO)

NORMA

Art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

> *4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.*

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 3, commi 25 e ss., d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Nuove norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile
Oggetto:
Impugnazioni in generale e appello, tra cui le seguenti tematiche: forma dell'appello, filtro in appello, trattazione e decisione[8]

Le nuove disposizioni **si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023**

[Novità inserite ad opera dell'art. 3, comma 22, d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Artt. 283
Oggetto:
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello[9]

---

[8] Cfr. artt. 323 e ss. c.p.c.

[9] Si riportano i primi due commi dell'art. 283, così come inseriti dalla riforma in commento: "*1. Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti. 2. L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilita'*". Il comma 3 dell'art. in parola, così come novellato dalla riforma 2022, prevede quanto segue: "Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con

Le nuove disposizioni **si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023**

[Novità inserite ad opera dell'art. 3, commi 31 e ss., d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Artt. 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c.
Oggetto:
Impugnazioni in materia di lavoro[10]

Le nuove disposizioni **si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023**

ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

[10] Artt. 434 (Deposito del ricorso in appello), 436-bis (Inammissibilita', improcedibilita', manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello), 437 (Udienza di discussione) e 438 (Deposito della sentenza di appello).

RICORSO PER CASSAZIONE

NORMA

Art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 3, commi 27 e ss., d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie[11]
Oggetto:
Ricorso per cassazione

Le nuove disposizioni **si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023**

Eccezioni

[previste dall'art. 35, comma 6, d.lgs. cit.]

[11] Cfr. artt. 360 e ss. c.p.c.

Artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., come modificati o abrogati dal d.lgs. cit.

Le nuove disposizioni **si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.**

[previste dall'art. 35, comma 7, d.lgs. cit.]

Art. 363-bis c.p.c.
(rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto)

Le nuove disposizioni **si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023**.

PROCESSO DI ESECUZIONE

NORMA

Art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 3, comma 34, lett. b), c), d) ed e), d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Artt. 475, 476 (abrogato), 478, 479
Oggetto:
Titolo esecutivo del precetto[12]

Le nuove disposizioni **si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023**.

[12] Il d.lgs. cit. ha sostituito l'art. 475 come segue. "*Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti*". A norma del d.lgs. 149/2022, art. 3, comma 34, inoltre, è abrogato l'art. 476 c.p.c., all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475» e all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale». Il nuovo testo degli artt. 478 e 479 è il seguente. "*Art. 478. (Prestazione della cauzione). Se l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo*". "*Art. 479. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto). Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente*".

MEDIAZIONE FAMILIARE

NORMA

Art. 36 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1 (…) hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Capo I-bis disp. att. c.p.c.
Oggetto:
Mediatori familiari[13]

Le nuove disposizioni **hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023**.

[13] Si tratta dei nuovi artt. 12-bis e ss. disp. att. c.p.c. introdotti dal riforma 2022, tra cui si segnala l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco di mediatori familiari.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

NORMA

Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

> *1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023*[14]*.*
>
> *…omissis…*
>
> *3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.*

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 7, comma l,
lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 – 8, 15-bis – 15-undeciese, 16, 16-bis, 17 e 20
Oggetto:
mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, patrocinio a spese dello Stato in mediazione, novità in tema di organismi ed enti di formazione, risorse, regime tributario e indennita', credito d'imposta[15]

---

[14] La legge di bilancio 2023 ha novellato l'art. 41 cit., comma 1, in tal senso: "*dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb)*".

[15] Ne consegue che le restanti modifiche alla disciplina dell'istituto in parola apportate dal d.lgs. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo la regola generale riporta di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. cit. comenovellato dalla legge di bilancio 2023.
Al fine di identificare i contenuti degli articoli sopra richiamati si rimanda a SPINA, *Riforma processo civile, mediazione: tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma)*, 2022. Per approfondimenti sulle novità in tema di mediazione si veda altresì SPINA, *Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022*, 2022.
In materia si segnala altresì che la disposizione transitoria di cui all'art. 41, d.lgs. 149/2022 dispone, ai commi 2 e 3 quanto segue. "*2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione*

Le nuove disposizioni **si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023**.

[Novità inserite ad opera dell'art. 8, d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
Oggetto:
accordo di conciliazione (nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale) concluso da amministrazioni pubbliche[16].

Le nuove disposizioni **si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023**.

---

degli organismi dal registro. 3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco".

[16] Art. 8 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20), d.lgs. 149 del 2022: "*1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.»*".

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

NORMA

Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

> *4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023*[17].

SCHEMA

[Novità inserite ad opera dell'art. 9, d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Artt. 3, comma 6 (abrogato) e 11, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di negoziazione assistita[18]

Le nuove disposizioni **si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023**.

---

[17] La legge di bilancio 2023 ha novellato l'art. 41 cit., comma 4, in tal senso: "*dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l)*".

[18] Ne consegue che le restanti modifiche alla disciplina dell'istituto in parola apportate dal d.lgs. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo la regola generale riporta di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. cit. comenovellato dalla legge di bilancio 2023.

ALTRE TEMATICHE

NORMA

Art. 36 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023

> *9. Le disposizioni di cui agli articoli (…) 10, comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.*
>
> *10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

SCHEMA

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
L. 6 maggio 2004, n. 129 e d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 *[Novità inserite ad opera dell'art. 10, comma 1, d.lgs. cit.]*
Oggetto:
Affiliazione commerciale e arbitrato societario[19]

Le nuove disposizioni **hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023**.

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Art. 13, comma 4, disp. att. c.p.c.
Oggetto:
Albo dei consulenti tecnici[20]

---

[19] L'art. 10, d.lgs. 149/2022 (Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato societario) dispone quanto segue: "*1. Alla legge 6 maggio 2004, n. 129, l'articolo 7 e' abrogato. 2. Al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, gli articoli da 34 a 37 sono abrogati*".

[20] Di seguito il comma 4 dell'art. 13, disp., att. c.p.c., in seguito alla riforma del 2022: "*Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e le modalita' della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.*".

Fino all'adozione del d.m. previsto dall'art. 13, comma 4, disp., att. c.p.c. continuano ad applicarsi gli artt. 15 e 16 delle medesime disposizioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui agli artt. 5 e 6, d.lgs. 149/2022
Oggetto:
codice penale e codice di procedura penale

Le disposizioni di cui all'art. 5 d.lgs. 149/2022 (nuovi artt. 371-ter c.p. e 282-bis, c.p.p.) si applicano **a decorrere dal 30 giugno 2023.**
Le disposizioni di cui all'art. 6 (nuovo art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.) si applicano ai **procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023**[21].

[21] La legge di bilancio 2023 ha novellato l'art. 36 (Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), commi 1 e 2, d.lgs. 149/2022 come segue: "*le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023*".